

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

MONT ROSE - WALSER

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Sindaci n. 41 del 18.07.2012.

Aggiornato con:

- deliberazione del Consiglio Sindaci n. 53 del 29.08.2012
- deliberazione del Consiglio Sindaci n. 3 del 23.01.2013
- verbale della Conferenza dei rappresentanti degli enti del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose – Walser n. 6/2013 del 21 novembre 2013 recepito con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 63/2013,
- verbale della Conferenza dei rappresentanti degli enti del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose – Walser n. 2 del 27 aprile 2016, recepito con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose n. 35 del 27.04.2016,
- verbale della Conferenza dei rappresentanti degli enti del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose – Walser n. 3 del 17.12.2018 recepito con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose n. 74 del 17.12.2018,
- verbale della Conferenza dei rappresentanti degli enti del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose – Walser n. 2 del 16.12.2019 recepito con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose n. 83 del 16.12.2019.

A.	PARTE PRIMA – NORME GENERALI.....	5
Art. 1. -	Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2. -	Ambito ed efficacia del regolamento.....	5
Art. 3. -	Applicabilità del diritto comune.....	5
Art. 4. -	Controversie e reclami.....	5
Art. 5. -	Entrata in vigore del regolamento.....	5
Art. 6. -	Variazioni del regolamento.....	5
Art. 7. -	Pubblicità.....	5
Art. 8. -	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.....	5
Art. 9. -	Obblighi.....	6
Art. 10. -	Tasse e imposte.....	6
B.	PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	7
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 11. -	Obblighi generali del sub-Ato, dei Comuni e delle utenze.....	7
Art. 12. -	Definizioni.....	7
Art. 13. -	Modalità di fornitura dell'acqua.....	9
	TITOLO II – NORME TECNICHE – ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI	10
Art. 14. -	Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese.....	10
Art. 15. -	Proprietà e manutenzione – limiti di competenza.....	10
Art. 16. -	Installazione del contatore / misuratore e custodia.....	11
Art. 17. -	Spostamento del contatore / misuratore.....	12
Art. 18. -	Irregolare funzionamento e verifica del contatore / misuratore.....	12
Art. 19. -	Verbali di posa, disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore / misuratore.....	13
Art. 20. -	Limitatori di portata.....	13
Art. 21. -	Servizio antincendio.....	13
Art. 22. -	Approvvigionamenti autonomi.....	13
Art. 23. -	Ubicazione e installazione degli impianti interni privati.....	14
Art. 24. -	Collegamenti degli impianti e degli apparecchi.....	16
Art. 25. -	Installazione di disconnettori sulle utenze produttive.....	16
Art. 26. -	Impianti di pompaggio privati.....	16
Art. 27. -	Serbatoi di accumulo privati.....	17
Art. 28. -	Controllo e vigilanza su impianti e apparecchi interni privati.....	17
	TITOLO III – TIPI DI USO, RICHIESTA DI FORNITURA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.....	18
Art. 29. -	Tipi di uso.....	18
Art. 30. -	Richiesta di fornitura.....	18
Art. 31. -	Diritto di rifiuto o revoca della fornitura per uso diverso da quello domestico.....	19
Art. 32. -	Contratti di somministrazione ordinari – norme generali.....	19
Art. 33. -	Contratti di somministrazione ordinari – rinnovo, cessazione e subentro.....	20
Art. 34. -	Contratti di somministrazione provvisori e temporanei.....	21
	TITOLO IV – UTENZA NON DOMESTICA PUBBLICA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	22
Art. 35. -	Impianti per uso pubblico.....	22
Art. 36. -	Realizzazione degli allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi e relativa fatturazione	22
Art. 37. -	Fontane e fontanili pubblici.....	22
	TITOLO V – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE.....	23
Art. 38. -	Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore.....	23

Art. 39. -	Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica	23
Art. 40. -	Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio	23
Art. 41. -	Lavori su aree servite dall'acquedotto	23
Art. 42. -	Danni alle condotte	23
Art. 42 bis	Danni alle condotte a seguito di cedimento del manto stradale	24

TITOLO VI – NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI25

Art. 43. -	Lettura del contatore / misuratore	25
Art. 44. -	Lecture anomale	25
Art. 45. -	Fatturazione dei consumi	25
Art. 46. -	Contenuti del documento di fatturazione	26
Art. 47. -	Prezzo dell'acqua (Tariffazione)	26
Art. 48. -	Utenze raggruppate e utenze condominiali	26

TITOLO VII – DIVIETI, PAGAMENTI E SANZIONI27

Art. 49. -	Manomissioni degli impianti del sub-Ato o comunali e del contatore / misuratore	27
Art. 50. -	Prelievi abusivi	27
Art. 51. -	Casi di sospensione della fornitura	27
Art. 52. -	Sanzioni	28
Art. 52 bis	Provvedimenti di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura	28

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE29

Art. 53. -	Disposizioni transitorie per l'addebito dei consumi	29
Art. 54. -	Utenze preesistenti	29
Art. 55. -	Prelievo e fornitura di acqua con autobotti	29

C. PARTE TERZA – DISCIPLINA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE30

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI30

Art. 56. -	Fonti normative, ambito di applicazione e oggetto della regolamentazione	30
Art. 57. -	Definizioni	30
Art. 58. -	Competenze	32

TITOLO X – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA - NORME GENERALI34

Art. 59. -	Obbligo di allacciamento	34
Art. 60. -	Autorizzazione allo scarico	34
Art. 61. -	Modalità di autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura	34
Art. 62. -	Validità dell'autorizzazione allo scarico	35
Art. 63. -	Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	35
Art. 64. -	Allacciamento di apparecchi o locali a quota inferiore del piano stradale	36
Art. 65. -	Fognatura delle strade e piazze private	36
Art. 66. -	Allacciamenti provvisori	36
Art. 67. -	Divieto di estensione degli allacciamenti	37
Art. 68. -	Attivazione dello scarico	37
Art. 69. -	Manutenzioni, pulizia e riparazioni dei manufatti di allacciamento	37
Art. 70. -	Messa fuori uso di vecchi allacciamenti e divieto di manomissione	37
Art. 71. -	Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili	37
Art. 72. -	Divieti di immissioni	38
Art. 73. -	Sversamenti accidentali	38
Art. 74. -	Scarico di acque bianche e assimilate	38
Art. 75. -	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	38
Art. 76. -	Scarichi dei campeggi	39
Art. 77. -	Scarichi degli autocaravan e caravan	39

TITOLO XI – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE - SCARICHI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI E ASSIMILATI40

Capo I – Nuovi fabbricati.....	40
Art. 78. - Procedura per l'allacciamento alla pubblica fognatura	40
Art. 79. - Verifica di conformità e autorizzazione allo scarico	40
Art. 80. - Modalità tecniche di allacciamento	41
Art. 81. - Caratteristiche tecniche delle fognature interne.....	41
Art. 82. - Norme particolari per insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche	41
Art. 83. - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata	41
Capo II – Fabbricati esistenti.....	42
Art. 84. - Nuovi tratti di rete fognaria	42
Art. 85. - Utenze di insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche, già allacciate	42
Art. 86. - Utenze non allacciate alla fognatura esistente	42
TITOLO XII – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE - SCARICHI DI	
 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	42
Art. 87. - Ammissibilità degli scarichi di insediamenti industriali in pubblica fognatura	42
Art. 88. - Divieto di diluizione degli scarichi.....	43
Art. 89. - Modalità di presentazione del progetto e autorizzazione allo scarico.....	43
Art. 90. - Elaborati di progetto e domanda di allacciamento e scarico	44
Art. 91. - Utenze industriali già allacciate	45
Art. 92. - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	45
Art. 93. - Impianti di pretrattamento e/o bilanciamento	46
Art. 94. - Misure quali-quantitative degli scarichi	46
TITOLO XIV – CONTROLLI.....	46
Art. 95. - Controllo e misurazione degli scarichi.....	46
Art. 96. - Disposizioni particolari inerenti il controllo degli scarichi industriali	47
TITOLO XV – DISCIPLINA TARIFFARIA E PAGAMENTI	49
Art. 99. - Tariffe del servizio di fognatura e depurazione	49
Art. 100. - Fatturazione	49
Art. 101. - Oneri e spese di istruttoria	49
TITOLO XVI – SISTEMA SANZIONATORIO	49
Art. 102. - Sanzioni penali e amministrative	49
TITOLO XVII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	49
Art. 103. - Norme transitorie	49
D. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO -ALLEGATI.....	50
E. DISCIPLINA DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE – ALLEGATI.....	50
F. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO – ULTERIORI ALLEGATI.....	50

A. PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'erogazione del servizio idrico integrato (ricomprensente il servizio acquedottistico e i servizi di fognatura e depurazione) e i rapporti fra il Sotto ambito territoriale ottimale Mont Rose - Walser, di seguito denominato sub-Ato, i Comuni e gli Utenti.

Art. 2. - Ambito ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento ha validità nel territorio del sub-Ato Mont Rose - Walser ricomprensente i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher;

2. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti a cui è erogato il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) anche in forma parziale.

3. Il presente regolamento sostituisce e abroga dalla data di entrata in vigore le norme dei Regolamenti comunali di acquedotto, fognatura e depurazione pubblici.

Art. 3. - Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento e in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 4. - Controversie e reclami

1. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Aosta.

2. In ogni caso l'Utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.

3. Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del sub-Ato e/o al proprio Comune di residenza.

4. Ogni domanda, reclamo o comunicazione formulati al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerato nullo o come non avvenuto.

Art. 5. - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 01.01.2013.

Art. 6. - Variazioni del regolamento

1. Ogni modifica che si rendesse necessaria al presente Regolamento è approvata con la stessa modalità con la quale è stato approvato il regolamento medesimo.

Art. 7. - Pubblicità

1. Il regolamento è pubblicato sul sito dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e dei Comuni del comprensorio del sub-Ato.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento.

Art. 8. - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

1. Il sub-Ato e i Comuni trattano, conservano e diffondono i dati forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). I diritti degli interessato sono stabiliti dal Regolamento stesso.

Art. 9. - Obblighi

1. Tutte le amministrazioni comunali comprese nel territorio del sub-Ato sono obbligate a rispettare e far rispettare il presente Regolamento, così come il rispetto dello stesso è un obbligo degli utenti del Servizio idrico integrato.

Art. 10. - Tasse e imposte

1. Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sui servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché sui contratti di fornitura dei servizi rientranti nel Servizio idrico integrato, sono a esclusivo carico dell'Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il sub-Ato.

B. PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11. - Obblighi generali del sub-Ato, dei Comuni e delle utenze

1. La risorsa idrica è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà e il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri.

2. Il **sub-Ato**, direttamente o attraverso l'organizzazione gestionale dei Comuni, si impegna a:

- assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali; in condizioni ordinarie l'erogazione è assicurata nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili;
- adottare ogni misura atta ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche qualitative dell'acqua erogata nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa in materia;
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli utenti per un corretto utilizzo della risorsa idrica.

3. Ogni **Utente** allacciato alla rete acquedottistica pubblica è obbligato a rispettare le disposizioni del presente regolamento e le eventuali successive modifiche apportate, nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

Art. 12. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Acqua destinata al consumo umano**: acqua avente le caratteristiche previste dal decreto legislativo n. 31/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) **Allacciamento**: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti;
- c) **Autolettura**: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al sub-Ato/Comuni dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore / misuratore;
- d) **Conguaglio**: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo ed una corretta applicazione delle relative tariffe;
- e) **Contatore / misuratore**: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata;
- f) **Contratto di fornitura**: è l'atto che regola i rapporti fra il sub-Ato/Comuni e il soggetto richiedente la fornitura dell'acqua in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- g) **Deflusso**: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
- h) **Derivazione**: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
- i) **Disattivazione**: è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'Utente con sigillatura o rimozione del contatore / misuratore;
- j) **Disconnettere**: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale;
- k) **Disdetta**: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
- l) **Domiciliazione bancaria**: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'Utente;
- m) **Ente Gestore**: è il sub-Ato che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua;
- n) **Fasce tariffarie**: sono i limiti che individuano gli scaglioni di tariffa da applicare a seguito dei consumi accertati;

- o) **Fornitura per uso privato:** è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità;
- p) **Fornitura per uso pubblico:** è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
- q) **Gestori privati:** sono i soggetti proprietari di reti e impianti privati, che esercitano, in forma sostitutiva rispetto all'ente gestore (sub-Ato), l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua destinata al consumo umano;
- r) **Lettura del contatore / misuratore:** è la rilevazione da parte del sub-Ato, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore / misuratore al fine di consuntivare i consumi dell'Utente;
- s) **Livello di pressione:** misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- t) **Metro cubo:** è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
- u) **Perdita occulta:** è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia;
- v) **Portata:** misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo;
- w) **Pozzetto:** manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
- x) **Presa:** derivazione di allacciamento dalla condotta principale;
- y) **Punto di consegna:**
 - a. **Per utenze singole,** è rappresentato dal punto di derivazione dalla condotta di distribuzione pubblica;
 - b. **Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore,** è rappresentato dal punto di derivazione dalla condotta di distribuzione pubblica;
 - c. **Per condomini serviti da un'unica presa, indipendentemente dalla presenza o meno di contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore / misuratore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio,** è rappresentato dal punto di derivazione dalla condotta di distribuzione pubblica;
- z) **Riattivazione:** è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal sub-Ato per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- aa) **Richiesta d'allacciamento:** è la richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- bb) **Ripartizione dei consumi:** è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore / misuratore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il sub-Ato;
- cc) **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- dd) **Sospensione della fornitura:** è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
- ee) **Subentro nel contratto di fornitura:** si ha quando il vecchio intestatario fa disdetta del contratto e a lui subentra un nuovo titolare;
- ff) **Tipologia d'utenza:** è la categoria che è attribuita a ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- gg) **Titolare del contratto di fornitura:** è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- hh) **Unità immobiliare:** è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;

ii) **Utente:** è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il sub-Ato.

Art. 13. - Modalità di fornitura dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore / misuratore).

2. Sono temporaneamente ammesse forniture a forfait senza contatore / misuratore, fino al completamento da parte del sub-Ato o dei Comuni, del programma di installazione dei contatori sul territorio di tutti i Comuni facenti parte del sub-Ato. In tali casi, ai fini della fatturazione della tariffa del Servizio idrico integrato si assume a riferimento il valore convenzionale, così come previsto al successivo articolo 53, comma 2.

3. Sono, altresì, ammesse forniture a forfait con o senza contatore / misuratore nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

4. Il sub-Ato, in qualità di titolare del servizio e il Comune a cui spetta il controllo derivante dalle competenze del Sindaco attribuite dalla Legge quale Autorità di igiene pubblica, garantiscono che l'acqua erogata abbia le caratteristiche chimiche e igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

5. Parimenti i gestori privati devono garantire che l'acqua erogata abbia le caratteristiche chimiche e igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

TITOLO II – NORME TECNICHE – ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI

Art. 14. - Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese

1. Nelle strade e piazze classificate comunali, regionali o statali, comprese nel territorio del sub-Ato, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile dei Comuni, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il sub-Ato è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e ha diritto di esigere i corrispettivi da questi stabiliti.

2. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il sub-Ato può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma riguardante gli estendimenti delle reti predisposti dal sub-Ato. Il sub-Ato redigerà tale programma sulla base delle disponibilità finanziarie fissate, delle eventuali richieste pervenute in tal senso, dell'economicità dell'impianto e dell'esigenza di soddisfare primari bisogni sociali.

3. Il sub-Ato rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il sub-Ato da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

4. L'allacciamento e la presa costituiscono un'estensione della rete di distribuzione pubblica a beneficio esclusivo dello stabile per il quale è richiesto e degli utenti che ne potranno usufruire.

Di conseguenza è richiesta agli utenti l'assunzione dell'intero costo di realizzazione dell'allacciamento e della presa.

5. Spetta al sub-Ato scegliere il luogo per la derivazione della presa e per l'installazione del contatore / misuratore.

6. L'Utente provvede, direttamente o per mezzo di ditte esterne da lui incaricate dell'esecuzione a eseguire l'allacciamento e provvede agli interventi per la sua manutenzione, dalla derivazione della condotta di distribuzione pubblica.

7. Rimane di esclusiva competenza del sub-Ato, direttamente o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, l'esecuzione della presa sulla rete pubblica. Il sub-Ato determina il costo a carico dell'Utente sulla base del prezziario predeterminato.

In caso di danni causati accidentalmente alla condotta pubblica il ripristino è effettuato dal sub-Ato e il costo è ripetuto dal sub-Ato a chi ha causato il danno.

Art. 15. - Proprietà e manutenzione – limiti di competenza

1. Il punto di consegna, rappresentato dal punto di derivazione dalla condotta di distribuzione pubblica, delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi delle stesse. Il punto di consegna rappresenta, altresì, il limite di responsabilità del sub-Ato per quanto concerne la qualità dell'acqua fornita al consumo umano. Ogni responsabilità derivante da eventuali contaminazioni successivamente a tale limite è di esclusiva competenza dell'Utente.

2. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni, fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al sub-Ato e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro.

L'inosservanza di quanto stabilito dal periodo precedente comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo art. 52, con riserva di ogni altra azione a norma di legge.

3. Spettano altresì al sub-Ato tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni anche dopo il punto di consegna, che debbano avvenire su proprietà pubblica ovvero adibita a uso pubblico.

Qualora la manutenzione sia determinata in ragione dell'usura della condotta, tutti gli oneri, nessuno esclusi, sono addebitati dal sub-Ato a carico dell'Utente.

3. Le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso la custodia di tutte le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna è ad intero carico degli utenti.

4. Le condutture e gli impianti a valle del punto di consegna devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, di qualità dei materiali e soggetti alle regolari manutenzioni secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e di manutenzione devono essere affidate a installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008.

5. In attuazione all'art. 8 di tale decreto deve essere consegnato al gestore, entro 30 giorni, la dichiarazione di conformità dell'impianto, pena la sospensione della fornitura nei seguenti casi:

- per la realizzazione di un nuovo allaccio (attivato per la prima volta)
- per l'aumento di "potenza" dell'impianto a seguito di interventi significativi (installazione di autoclave, vasca di idromassaggio, ecc.)

L'obbligo non si configura per il subentro di nuovo proprietario dell'immobile o per subentro di nuovo gestore o per modifiche contrattuali che non comportino le due casistiche summenzionate.

6. Nel caso di utenze raggruppate e/o condominiali il punto di consegna è rappresentato dal punto di derivazione dalla condotta di distribuzione pubblica.

Art. 16. - Installazione del contatore / misuratore e custodia

1. Il contatore / misuratore fornito dal sub-Ato anche per il tramite dei Comuni costituenti il sub-Ato stesso o di ditte esterne, è installato a cura e carico dell'Utente. L'Utente è tenuto a versare al sub-Ato, una tantum e ai fini della consegna del contatore / misuratore, il nolo del medesimo, di ammontare pari al costo sostenuto dal sub-Ato per l'acquisto del contatore / misuratore stesso.

2. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal sub-Ato.

3. In merito all'installazione e custodia del contatore / misuratore sono individuati 2 casi:

Caso A) Ubicazione dei contatori nei pozzetti della rete acquedottistica pubblica:

L'ubicazione del contatore / misuratore per la fornitura dell'acqua avviene di norma nel pozzetto della rete acquedottistica pubblica ubicato nella proprietà pubblica o privata, in prossimità dell'utenza da servire.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dei Comuni e il sub-Ato ne cura la manutenzione e la pulizia.

Caso B) Ubicazione dei contatori al di fuori dei pozzetti della rete acquedottistica pubblica:

È consentita l'ubicazione dei contatori al di fuori del pozzetto pubblico purché in idonei spazi tecnici, comodamente accessibili, anche privati.

Nel caso in cui il contatore / misuratore non fosse installato nel pozzetto della rete idrica pubblica devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il contatore / misuratore è collocato nel luogo più idoneo stabilito dal sub-Ato sentito il richiedente e comunque in posizione di facile accesso per i propri incaricati;
- l'Utente è consegnatario del contatore / misuratore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore / misuratore stesso. L'Utente deve, pertanto, provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature e il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti, nonché della rottura del contatore / misuratore a causa del gelo. Le spese occorrenti per le riparazioni o le sostituzioni sono, pertanto, a carico dell'Utente.
- l'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie o eventuali altri ricoveri ove si trovano installati i contatori dell'acqua. L'Utente deve garantire in qualsiasi momento al sub-Ato l'accessibilità alle aree private per l'effettuazione di verifiche, controlli, interventi di riparazione ecc.

Art. 17. - Spostamento del contatore / misuratore

1. Il sub-Ato ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore / misuratore a spese dell'Utente, qualora il contatore / misuratore stesso, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione e alla manutenzione o quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consigliano. L'Utente è tenuto a eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al sub-Ato di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, il sub-Ato ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito all'Utente dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 16, l'Utente può richiedere lo spostamento del contatore / misuratore, a proprie spese. L'Utente stesso provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore / misuratore.

Art. 18. - Irregolare funzionamento e verifica del contatore / misuratore

1. Quando l'Utente fornisca prove attestanti l'errata rilevazione dei consumi desunti dal contatore / misuratore, può richiedere al sub-Ato la verifica del corretto funzionamento del contatore / misuratore stesso. Tale verifica è effettuata dal sub-Ato con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

2. La verifica è disposta previo versamento di cauzione il cui importo è determinato dal sub-Ato. La cauzione è restituita all'Utente nel caso in cui si accerti il malfunzionamento del contatore / misuratore; in caso contrario è incassata dal sub-Ato.

3. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore / misuratore per effettuare la verifica, lo stesso è sostituito con un nuovo contatore / misuratore.

4. I contatori sono ritenuti idonei nel caso in cui la loro tolleranza risulti compresa nella percentuale del 5% in più o in meno; in questo caso l'Utente è tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento dei costi effettivi di verifica. Nel caso in cui il contatore / misuratore rientri nei limiti di tolleranza e l'Utente ne richieda comunque la sostituzione, oltre al costo della verifica, all'Utente è addebitato anche il nolo del contatore / misuratore.

5. Qualora si accerti l'irregolare funzionamento del contatore / misuratore sottoposto a verifica, lo stesso è sostituito e il sub-Ato procede al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o dalla data della segnalazione dell'irregolare funzionamento, se non determinabile. Non si può in ogni caso effettuare il ricalcolo da una data precedente l'ultima lettura fatturata antecedente la segnalazione. Il ricalcolo è effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, a insindacabile giudizio del sub-Ato, in base ai consumi derivanti dalla

media storica (ultimi tre anni ove possibile) e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa.

6. Il nolo del contatore / misuratore è addebitato all'Utente nel caso in cui quello sostituito sia in funzione da più di due anni ovvero nel caso in cui il malfunzionamento sia stato determinato dal gelo.

Art. 19. - Verbali di posa, disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore / misuratore

1. All'atto dell'installazione, della disattivazione, della sostituzione e della rimozione del contatore / misuratore, è compilato a cura dell'installatore e dell'Utente un apposito modulo, predisposto dal sub-Ato, che funge da verbale. Copia del verbale è consegnata al sub-Ato.

2. Il sub-Ato ha facoltà di sostituire i contatori / misuratori quando lo ritenga opportuno, previo preavviso all'Utente.

3. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente.

4. Tali lavori dovranno essere affidati nel rispetto della normativa vigente, ad una Ditta avente i requisiti di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i.

5. Il sub-Ato si riserva di fissare prescrizioni particolari che riterrà necessarie e di collaudare o di verificare, dal lato tecnico e igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 20. - Limitatori di portata

1. Il sub-Ato ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore / misuratore.

Art. 21. - Servizio antincendio

1. Il sub-Ato provvede alla installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

2. Tali idranti, che hanno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei Vigili del fuoco e quelli della Protezione civile, sono ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. Il sub-Ato si fa carico della spesa riferita ai consumi idrici connessi.

3. Per quanto riguarda gli utenti, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il sub-Ato è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, con addebito dell'importo annualmente stabilito.

4. L'acquisto, sostituzione e manutenzione degli idranti al servizio del territorio sono a carico dei Comuni.

5. La costruzione delle reti di adduzione agli idranti così come la loro manutenzione, quando realizzate a esclusivo utilizzo degli stessi, sono a carico dei Comuni nell'ambito della loro competenza in materia di protezione civile.

Art. 22. - Approvvigionamenti autonomi

1. Nel caso in cui l'Utente utilizzi proprie fonti di approvvigionamento, quali sorgenti, pozzi, etc., totalmente o parzialmente, rispetto a quella del sub-Ato, o sia servito da una rete acquedottistica privata, qualora l'Utente usufruisca dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, deve installare a propria cura e spesa, secondo le prescrizioni impartite dal sub-Ato e con le modalità stabilite dal presente regolamento, apparecchi di misura per la

determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione come meglio indicato al successivo articolo 98.

2. Tali apparecchi di misura sono forniti dal sub-Ato e l'Utente che ne deve curare a proprie spese la manutenzione è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente al sub-Ato eventuali anomalie.

3. Il sub-Ato provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

3. Il sub-Ato può imporre per motivi tecnico-funzionali e a proprio insindacabile giudizio, a spese dell'Utente, una diversa collocazione dei misuratori rispetto a quella originaria.

Art. 23. - Ubicazione e installazione degli impianti interni privati

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica (in particolare la UNI EN 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione" e la UNI EN 806 "Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano") e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Sub-ATO e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

2. Le linee interrato devono essere poste a una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua.

A titolo esemplificativo si riporta in tabella la correlazione tra altitudine e profondità di posa.

ALTITUDINE Q [m s.l.m.]	PROFONDITA' DI POSA H [cm] (estradosso inferiore della tubazione)
< 500	60
500 < Q < 1000	60 < H < 1000
1000 < Q < 1500	1000 < H < 1200
Q > 1500	H > 1200

Le tubazioni posate a quote superiori a 500 m s.l.m. possono essere

- in acciaio conformi alla norma UNI EN 10224 (*Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa l'acqua per il consumo umano – Condizioni tecniche di fornitura*), rivestiti internamente con vernici epossidiche conformi al Decreto 6 aprile 2004, n. 174 del Ministero della Salute (*Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano*) e protette esternamente mediante
 - o rivestimento bituminoso secondo UNI ISO 5256-1987 (*Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse*);
 - o rivestimento polietilenico a triplo strato, con spessore rinforzato, estruso, secondo UNI 9099 – R3R (*Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse – Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione*);
 - o rivestimento poliuretano a triplo strato, con spessore rinforzato, estruso, secondo UNI 10290 (*Tubi e raccordi di acciaio impiegati per tubazioni terrestri e marine – Rivestimenti esterni di poliuretano e poliuretano modificato applicato allo stato liquido*);

In ogni caso tali tubazioni dovranno essere inserite in un tubo camicia in PE corrugato, dotato di distanziatori

- in polietilene secondo la norma UNI EN 12201 (*Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua – Polietilene PE – Tubi*) conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto 6 aprile 2004, n. 174 del Ministero della Salute (*Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano*) e del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e s.m.i. (*Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale*) con caratteristiche organolettiche verificate secondo la UNI EN 1622 (*Analisi dell'acqua – Determinazione della soglia di odore TON e di sapore TFN*), inserita in un tubo camicia in PE corrugato dotato di distanziatori e dimensionato per ospitare due condotte di polietilene (una delle quali di scorta).

Nell'eventualità che la protezione della tubazione dal rischio congelamento e riscaldamento non possa essere assicurata, le condotte devono comunque essere convenientemente protette o isolate o dotate di dispositivi termoregolanti affinché il gelo non provochi danni alla condotta di allacciamento, agli apparecchi e al contatore / misuratore.

In ogni caso i danni dal gelo sull'impianto privato sono a carico dell'Utente.

Le protezioni catodiche degli impianti privati dalla corrosione per effetto delle correnti vaganti o da correnti disperse sono a cura e onere dell'Utente.

3. Nessun tubo dell'impianto, può sottopassare o essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili, siti di stoccaggio letame e siti di stoccaggio rifiuti.

4. Nell'eseguire l'intervento di allaccio l'Utente deve provvedere al posizionamento di:

- una valvola di arresto, di norma ubicata in prossimità del collare di presa e coincidente con il punto di consegna;
- eventuale riduttore di pressione, anche in numero superiore a uno, in funzione della pressione di ingresso;
- il contatore / misuratore fornito dal sub-ATO;
- un eventuale giunto di dilatazione;
- un rubinetto di prova, di campionamento e di scarico della condotta di allacciamento;
- una valvola di ritegno o altro apparecchio disconnettore atto a impedire, a seguito di variazioni di pressione in rete, il reflusso nelle condotte gestite dal sub-ATO dell'acqua già consegnata o di acqua non potabile da approvvigionamento autonomo o di altri fluidi;
- una saracinesca di intercettazione;
- un rubinetto di scarico dell'impianto privato.

Lo schema di allacciamento è riportato nell'allegato D).

Fatta eccezione per la valvola di arresto e per il contatore / misuratore per i quali si rimanda ai disposti degli artt. 14 e 16, l'ubicazione delle su elencate apparecchiature - nel rispetto della consequenzialità indicata - potrà variare in funzione della geometria del sistema.

5. Opere edili.

L'autorizzazione all'allacciamento non costituisce implicita autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione, ai sensi del codice della strada e non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Pertanto prima di iniziare i lavori di scavo su strade pubbliche il concessionario deve aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, rilasciata dall'Ente gestore del sedime stradale.

L'eventuale attraversamento della sede stradale può essere realizzato integralmente solo quando ciò non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti si dovrà procedere sulla metà della sede stradale, per parti.

Durante i lavori il concessionario deve attuare e mantenere efficiente, a propria cura e onere, la segnaletica stradale in modo da evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevate e indenni l'Amministrazione comunale e l'Autorità di Sub-ATO.

Il rinfianco della condotta è effettuato con sabbia vagliata.

Il rinterro deve essere realizzato con ghiaia naturale o misto di cava "tout venant".

Il materiale escavato non può essere utilizzato per il riempimento e deve essere trasportato con mezzi autorizzati presso un centro di smaltimento autorizzato.

Il ripristino del piano viabile deve essere effettuato secondo le prescrizioni dell'Ente gestore del sedime stradale.

Il contatore / misuratore e le apparecchiature a valle dello stesso possono essere posizionati all'interno di pozzetti (per qualsiasi altitudine), nicchie (per altitudini < 500 m s.l.m.) o locali centrale termica.

I pozzetti da realizzarsi sulle reti del pubblico acquedotto devono essere realizzati in conglomerato cementizio armato con spessore delle pareti non inferiore a 20 cm, profondità tale da garantire sempre un franco di almeno 50 cm tra la condotta e il fondo del pozzetto e dimensioni interne minime di 120 x 120 cm o diametro 150 cm se circolare. Soletta di copertura in c.a. e chiusino in ghisa, entrambi carreggiabili.

I pozzetti realizzati su proprietà privata e le nicchie in elevazione devono presentare un franco tale da consentire agevolmente l'eventuale spostamento del contatore / misuratore e la sua lettura.

Parimenti nel caso in cui il contatore / misuratore sia allocato in locale centrale termica, deve essere posizionato in modo da consentire agevolmente l'eventuale spostamento e la sua lettura.

Art. 24. - Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

1. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

2. È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e da elettrodomestici, ecc.

3. I trasgressori sono tenuti al risarcimento al sub-Ato degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato nel presente articolo.

Art. 25. - Installazione di disconnettori sulle utenze produttive

1. Anche le utenze produttive sono tenute a installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.

2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e a effettuare tutti gli interventi occorrenti.

3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del sub-Ato, che l'utenza produttiva non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, previa diffida, sarà interrotta l'erogazione dell'acqua.

Art. 26. - Impianti di pompaggio privati

1. Nel caso in cui l'altezza dell'edificio da servire sia incompatibile con il valore minimo di pressione in rete o l'edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto al

relativo serbatoio di accumulo l'Utente deve provvedere all'alimentazione dei piani alti mediante impianto di pompaggio privato.

2. Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi devono essere collegati a un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

3. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle pubbliche.

Art. 27. - Serbatoi di accumulo privati

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi devono essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta, utilizzando a tale scopo materiali idonei per contenere alimenti e essere installati in locali aerati e asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

2. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

3. Devono essere presenti, inoltre, scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non devono essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Art. 28. - Controllo e vigilanza su impianti e apparecchi interni privati

1. Il sub-Ato e i Comuni hanno sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del sub-Ato o dei Comuni o dagli stessi incaricati anche allo scopo di accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti e vengano mantenuti a norma del presente regolamento.

2. I dipendenti e/o gli incaricati del sub-Ato o dei Comuni, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, (nel caso in cui i contatori siano installati nella proprietà privata), sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori eventualmente presenti, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento che alle norme contrattuali.

3. In caso di opposizione od ostacolo, il sub-Ato e i Comuni si riservano il diritto di sospendere immediatamente o di limitare l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

4. Restano, comunque, fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del sub-Ato.

5. Resta, altresì, salvo il diritto del sub-Ato di avviare, in conformità alle disposizioni vigenti, le procedure per la risoluzione del contratto di fornitura, nonché per esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

TITOLO III – TIPI DI USO, RICHIESTA DI FORNITURA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 29. - Tipi di uso

1. Le forniture idriche sono distinte in:

- a) Forniture per uso domestico;
 - a.1. Utenza domestica uso domestico
 - a.2. utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso irriguo e piscina
 - a.3. utenza domestica per uso diverso dal domestico - cantieri

- b) Forniture per uso non domestico.
 - b.1. utenza non domestica – utenza pubblica
 - b.2. utenza non domestica – utenza produttiva
 - b.3. utenza non domestica – utenza per allevamento / zootecnica

a) **Utenza domestica** - è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura potabile effettuati all'interno di unità abitative o a esse assimilate. È di norma vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli, nonché per uso irriguo. Dove l'impianto lo consente viene posto un contatore / misuratore specifico per l'utilizzo dell'acqua che è utilizzata per usi non domestici (es. uso cantiere, irriguo, piscina privata, ecc.) consentendo di distinguerne la tariffazione.

b) **Utenza non domestica** – tale tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

- **Utenza pubblica** suddivisa a sua volta in:
 - **Autoconsumo pubblico:** rientrano in tale tipologia le utenze quali scuole, presidi sanitari, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, ecc.;
 - **Fontane e fontanili:** rientrano in tale tipologia le fontane, fontanili, fontanelle e lavatoi pubblici collegati al pubblico acquedotto.
 - **Altri usi pubblici:** rientrano in tale tipologia le bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature e gli idranti antincendio installati nelle strade.
- **Utenza produttiva** – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso potabile nei locali destinati ad un'attività industriale, artigianale, commerciale, del settore terziario;
- **Utenza per allevamento** - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveraggio del bestiame.

2. A ogni tipologia d'utenza sopra individuata sono applicate le tariffe stabilite ai sensi di legge.

Art. 30. - Richiesta di fornitura

1. La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile in cui deve essere utilizzato il servizio.

2. Per le richieste d'allacciamento a immobili ancora allo stato di progetto, deve essere presentata al Comune, congiuntamente alla pratica edilizia, una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/1000, dalla quale risulti con esattezza

l'ubicazione della futura costruzione e una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/200, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore / misuratore.

3. La presentazione della documentazione tecnica di cui sopra è presupposto per il rilascio del titolo abilitativo.

4. Prima dell'esecuzione dell'allaccio l'Utente formula istanza di allacciamento al Comune, redatta su apposito modulo reso disponibile presso gli uffici nonché sui siti istituzionali del sub-Ato e dei Comuni, corredato dalle planimetrie con indicata l'esatta ubicazione dell'allacciamento e la posizione del contatore / misuratore, nonché i documenti indicati nel modulo stesso.

5. L'Utente provvede a concordare con il sub-Ato un sopralluogo, ad allaccio avvenuto al fine di verificare la corretta esecuzione dell'intervento.

6. Il sub-Ato provvede entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo dell'Unité a inviare all'Utente comunicazione al fine di regolarizzare la stipula del contratto di fornitura. Al fine di garantire la tempestività delle istruttorie le domande presentate ai Comuni devono essere immediatamente trasmesse al sub-Ato.

Art. 31. - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura per uso diverso da quello domestico

1. Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del sub-Ato rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio per criticità, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal sub-Ato e dai Comuni.

2. Il sub-Ato per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dagli stessi elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio offerte dal sub-Ato possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

Art. 32. - Contratti di somministrazione ordinari – norme generali

1. Per ogni singola erogazione è stipulato un contratto nella forma della scrittura privata, firmata dall'Utente o dal suo legale rappresentante e dal sub-Ato, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo in un solo originale.

2. Qualora sia tecnicamente possibile l'installazione di un contatore / misuratore accessibile agli addetti del sub-Ato, è stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare presente. Diversamente può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore / misuratore generale, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In questo caso, è stipulato un unico contratto di fornitura riferito a più unità immobiliari intestato come segue:

- nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto deve essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega degli altri, che sono comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
- in caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura è sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti gli utenti sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

2. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'Utente è tenuto a esibire un valido documento di riconoscimento.

3. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

4. Sono a carico dell'Utente le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, quali il corrispettivo di allacciamento, il bollo, ecc.
5. Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle condizioni d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, deve essere immediatamente comunicata al sub-Ato o al Comune di competenza e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'Utente. In particolare, in caso di decesso dell'intestatario, deve essere formalizzata istanza di subentro, entro il 31 dicembre dell'anno.
6. In tutti i casi in cui il sub-Ato venga a conoscenza di modifiche e variazioni rispetto al titolare del contratto, quali decesso del medesimo o disdetta del contratto stesso e in assenza di formale richiesta di subentro, il sub-Ato procede alla voltura d'ufficio del contratto a nome del proprietario risultante dalla visura catastale, dandone comunicazione al nuovo titolare. In caso di comproprietà l'intestazione è effettuata in capo al comproprietario residente e/o al comproprietario primo intestatario.
7. Qualora, dopo la stipula del contratto e in corso del medesimo, l'Utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi al sub-Ato per iscritto con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione può essere acquisita d'ufficio dal sub-Ato a tutti gli effetti, anche se tale variazione non è fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'Utente.
8. È altresì acquisito d'ufficio il subentro nel contratto di fornitura da parte del proprietario dell'unità immobiliare, senza che tale subentro risulti da voltura del contratto firmato dall'Utente.

Art. 33. - Contratti di somministrazione ordinari – rinnovo, cessazione e subentro

1. I contratti ordinari per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che devono essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
2. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono presentare formale disdetta citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore / misuratore e l'Utente subentrante. Il sub-Ato si riserva di effettuare eventuali controlli di quanto comunicato.
3. La disdetta comporta la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso e la voltura del contratto al nuovo Utente.
A seguito di disdetta il sub-Ato provvede all'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno del subentro del nuovo Utente.
4. L'Utente che presenta la disdetta del contratto non ha diritto al rimborso, neanche parziale, delle somme e dei diritti pagati alla stipulazione del contratto e nel corso della conduzione del contratto.
5. Qualora la richiesta di voltura abbia a oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità (subentro per morosità), ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il sub-Ato ha facoltà di:
 - a) richiedere all'Utente finale entrante una autocertificazione ai sensi di legge, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il sub-Ato accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto. L'Utente è tenuto a pagare i consumi, anche retroattivi al contratto, dalla data di occupazione dell'immobile.

6. L'intestatario del contratto può richiedere la disattivazione della fornitura, con conseguente sigillatura o rimozione del contatore / misuratore, previa istanza a firma dell'Utente e, se diverso, del proprietario dell'immobile.

La disattivazione della fornitura è subordinata al pagamento anticipato, da parte dell'Utente, degli oneri derivanti dall'intervento del sub-Ato nella misura stabilita dall'organo competente.

In tal caso il sub-Ato fissa un appuntamento con l'Utente o suo incaricato, espressamente indicati nell'istanza di disattivazione, al fine di procedere alla sigillatura o rimozione del contatore / misuratore.

All'Utente sono addebitati, oltre agli oneri derivanti dall'intervento del sub-Ato da pagarsi anticipatamente, i consumi registrati fino al momento dell'effettiva interruzione dell'erogazione.

La disattivazione della fornitura ha effetto dalla data di sigillatura o rimozione del contatore / misuratore.

7. La riattivazione della fornitura disattivata ai sensi del comma 6 comporta il pagamento del contributo di allacciamento, la stipula di nuovo contratto e ogni altro onere in vigore al momento della riattivazione.

Art. 34. - Contratti di somministrazione provvisori e temporanei

Contratti provvisori

1. I contratti provvisori sono riservati a quelle utenze che necessitano della fornitura per un periodo limitato di tempo. Tali concessioni riguardano in particolare l'uso cantiere o costruzione.

2. I contratti provvisori possono essere rinnovati o trasformati alla scadenza in contratti ordinari se al momento della richiesta si era segnalato che l'allacciamento doveva successivamente diventare definitivo.

Contratti temporanei

3. I contratti temporanei sono invece riservati a circhi equestri, imprese di spettacolo viaggianti e concessioni precarie per feste, sagre, manifestazioni sportive e culturali.

TITOLO IV – UTENZA NON DOMESTICA PUBBLICA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 35. - Impianti per uso pubblico

1. Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere pubblico connesse con lo svolgimento di attività istituzionali o a rilevanza pubblica.
2. Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico gli edifici e gli impianti comunali, delle Unités des Communes valdôtaines, regionali e dello Stato destinati allo svolgimento di pubblici servizi e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati a enti senza fini di lucro riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Art. 36. - Realizzazione degli allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi e relativa fatturazione

1. La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 35 è autorizzata dal sub-Ato su richiesta e a spese degli enti pubblici richiedenti.
2. Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite su richiesta dei suddetti enti, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
3. I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed eccezionalmente conteggiati a forfait. Saranno conteggiati a forfait i consumi delle Utenze preesistenti l'entrata in vigore del presente regolamento allacciate all'acquedotto e non ancora dotate di contatori.

Art. 37. - Fontane e fontanili pubblici

1. L'acqua erogata dai fontanili pubblici alimentati dall'acquedotto non è soggetta a tariffazione.
2. I Comuni si assumono tutti gli oneri ivi compresi quelli per la relativa manutenzione.
3. É facoltà del sub-Ato richiedere ai Comuni, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio per criticità, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal sub-Ato, la chiusura dei fontanili.
4. La costruzione delle reti di adduzione alle fontane nonché la loro successiva manutenzione, anche quando realizzate a esclusivo utilizzo delle stesse, sono a carico del Servizio Idrico essendo parte integrante della rete acquedottistica per l'erogazione pubblica dell'acqua potabile.

TITOLO V – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE

Art. 38. - Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore

1. Gli utenti non possono richiedere al sub-Ato alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore.
2. Di norma e salvo casi di forza maggiore, il sub-Ato provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo gli Utenti interessati.
3. Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il sub-Ato avvisa gli Utenti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.
4. Nel caso in cui le situazioni di interruzione della fornitura di acqua destinata al consumo umano si protraggono nel tempo, il sub-Ato adotta ogni misura atta ad assicurare l'erogazione di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 31/2001.

Art. 39. - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica

1. In caso di forza maggiore il sub-Ato e i Comuni hanno il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione.
2. Il sub-Ato si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio. Di ciò il sub-Ato è tenuto ad avvisare tempestivamente gli Utenti interessati.
3. Nel caso in cui si verificano le situazioni di cui ai commi precedenti il sub-Ato e i Comuni adottano ogni misura atta assicurare l'erogazione di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 31/2001.

Art. 40. - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio

1. In caso di incendio, gli Utenti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dall'uso dell'acqua potabile.
2. In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che gli Utenti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.
3. L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del sub-Ato o dei Comuni, dei Vigili del Fuoco e degli organismi della Protezione Civile.

Art. 41. - Lavori su aree servite dall'acquedotto

1. Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 42. - Danni alle condotte

1. Chiunque causi un danno alle condotte dell'acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il sub-Ato o il Comune e a

mettere in atto ogni azione per limitare i danni agli impianti e a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.

2. Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il sub-Ato deve sostenere per ripristinare le condotte e il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.

Art. 42 bis Danni alle condotte a seguito di cedimento del manto stradale

1. In caso di segnalazione di cedimento del manto stradale o altre aree pubbliche o private e in presenza di fuoriuscita di acqua, può essere richiesto l'intervento del servizio di manutenzione del sub-Ato al fine di provvedere al ripristino del danno. Qualora a seguito di ricerca della perdita si dovesse riscontrare che la medesima non dipende dalle condutture del servizio idrico, è immediatamente coinvolto l'Ente di competenza (Comune, Consorzio Irriguo ecc...) o l'Utente che deve farsi carico delle spese già sostenute mediante rimborso all'Unité.

2. Qualora nel corso di lavori di ripristino da parte dei Comuni dovuti a cedimenti del manto stradale o altre aree pubbliche o private dovesse risultare che siano dovuti alla rottura di manufatti acquedottistici o fognari, la relativa spesa è posta a carico del sub-ATO per la gestione del Servizio Idrico. Presupposto per il rimborso della spesa è la conferma da parte del direttore lavori dell'Unité di avvenuto sopralluogo e accertamento dei fatti.

TITOLO VI – NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 43. - Letture del contatore / misuratore

1. La lettura del contatore / misuratore è effettuata dal sub-Ato o da soggetto incaricato del servizio o mediante autolettura dell'Utente, con cadenza pari ad almeno una volta all'anno.
2. Nel caso in cui il contatore / misuratore non sia collocato nel pozzetto della rete idrica comunale, l'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del sub-Ato o a quello appositamente incaricato, l'accesso ai misuratori per l'effettuazione della rilevazione dei consumi idrici.
3. In caso d'impossibilità di accedere al contatore / misuratore, da parte del soggetto incaricato del servizio per assenza dell'intestatario, è rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa, nei tempi e con le modalità previste, comporta l'addebito di un consumo pari alla media dei consumi dei tre anni precedenti se disponibili o, nel caso in cui i consumi del triennio precedente derivino per almeno due anni da medie e/o siano inattendibili, in base ai consumi stabiliti ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
4. In assenza di comunicazione da parte dell'Utente dell'autolettura del contatore / misuratore su richiesta del sub – Ato nei tempi e con le modalità previste, l'addebito dei consumi è effettuato con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Il sub – Ato, nei casi di cui ai commi 3 e 4 non procede al ricalcolo dei consumi già fatturati.

Art. 44. - Letture anomale

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni; nel caso di dispersioni o perdite dagli impianti non dovuti a imperizia o negligenza dell'Utente e su istanza dell'Utente stesso debitamente documentata, il sub-Ato procede all'addebito di un consumo pari a quello rilevato nello stesso periodo secondo il consumo storico, ovvero pari alla media dei consumi dei tre anni precedenti se disponibili o, nel caso in cui i consumi precedenti derivino da medie e/o siano inattendibili, in base ai consumi stabiliti ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
2. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore / misuratore, si rilevi un guasto o una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia, i consumi sono addebitati secondo le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Nel caso di manomissioni sia del contatore / misuratore, sia dei sigilli posti sulle bocche antincendio private poste prima del contatore / misuratore, si addebitano altresì le sanzioni previste ai successivi artt. 49 e 52.

Art. 45. - Fatturazione dei consumi

1. Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture a un indirizzo e/o a un nominativo diverso.
2. Il sub-Ato si impegna a emettere, di norma, le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui devono provvedere al pagamento della bolletta.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore / misuratore, trascurando le frazioni di metro cubo.
4. L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre, salvo errori e omissioni e il relativo pagamento non libera l'Utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

5. È concessa la possibilità all'Utente di chiedere la rateizzazione del pagamento che è valutata dal responsabile del servizio e concessa per ragioni debitamente motivate.

Art. 46. - Contenuti del documento di fatturazione

1. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

2. La fattura rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e contiene le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale e ai servizi offerti dal sub-Ato.

Art. 47. - Prezzo dell'acqua (Tariffazione)

1. La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dall'Autorità di sub-Ato sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n.27 e s.m.i.

2. Il sub-Ato determina, altresì, sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n.27 e s.m.i., l'articolazione tariffaria da adottare distinguendo la tariffa in rapporto alla tipologia di fornitura e suddividendola in una quota fissa e in una quota a consumo suddivisa in scaglioni.

Art. 48. - Utenze raggruppate e utenze condominiali

1. Il consumo rilevato dal contatore / misuratore generale a servizio di un condominio e in generale di una utenza raggruppata, per la quale il sub-Ato non ha un rapporto contrattuale specifico con le singole unità immobiliari presenti, è fatturato dal sub-Ato all'utenza condominiale o raggruppata, tenuto conto di quanto segue:

- nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore / misuratore generale, sono applicate all'Utenza le tariffe e gli scaglioni di consumo riferite alla modalità d'uso prevalente attribuibile al contatore / misuratore generale.

In tali casi il sub-Ato ha comunque la facoltà di obbligare i soli Utenti non domestici alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.

In difetto di ottemperanza di tale prescrizione, è facoltà del sub-Ato applicare sull'intero consumo registrato dal contatore / misuratore generale la tariffa più onerosa relativa all'uso non domestico riferita alle tipologie di utenze non domestiche presenti;

- la quota fissa è al contrario calcolata in base al numero delle unità immobiliari e delle tipologie di Utenza presenti, applicando alle unità immobiliari domestiche la quota fissa stabilita per le Utenze domestiche, e alle Utenze non domestiche la quota fissa stabilita per le Utenze non domestiche eventualmente diversificata in relazione alle tipologie di Utenze presenti.

TITOLO VII – DIVIETI, PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 49. - Manomissioni degli impianti del sub-Ato o comunali e del contatore / misuratore

1. È fatto assoluto divieto all'Utente di effettuare manovre, interventi, manomissioni sugli impianti del sub-Ato o comunali a monte del punto di consegna. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo art. 52, con riserva di ogni altra azione a norma di legge.
2. È fatto assoluto divieto all'Utente di manomettere i sigilli al contatore / misuratore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti.
3. La manomissione dei sigilli comporta il pagamento da parte dell'Utente della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del sub-Ato di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione dei sigilli si riscontri fatto doloso.

Art. 50. - Prelievi abusivi

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica comunale. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore / misuratore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal sub-Ato.
2. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
3. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua sono assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 52 del presente regolamento, salva la facoltà del sub-Ato di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento è, ove possibile, data comunicazione all'Utente.
4. È fatto divieto di effettuare prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico e in particolare:
 - a) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
 - b) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b);
 - c) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma equivalenti o fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. (es. lavaggio auto, preparazione veleni agricoli, ecc...).
5. Gli accertati prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico sono assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 52 del presente regolamento.
6. I prelievi abusivi, compresi i prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico, oltre al pagamento delle penalità previste, comporteranno l'addebito al soggetto che ha provveduto a prelevare abusivamente acqua, di una somma pari al volume presunto di acqua prelevata applicando la tariffa più alta in vigore.
7. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato sono denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 51. - Casi di sospensione della fornitura

1. Come disciplinato nei precedenti articoli, il sub-Ato si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, fatte salve le misure che il sub-Ato deve adottare in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 31/2001.

2. La fornitura può, inoltre, essere sospesa per le seguenti cause:
- a) Prelievi abusivi (art. 50 del presente regolamento);
 - b) Irregolarità nell'installazione o mancanze riguardanti gli impianti in proprietà privata;
 - c) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore / misuratore da parte del sub-Ato (art. 43 del presente regolamento);
 - d) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del sub-Ato (art. 28 del presente regolamento);
 - e) In caso di pericolo per persone o cose;
 - f) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche richieste dal sub-Ato, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
3. La sospensione è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere a), b) e f). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).

Art. 52. - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni conseguenti all'accertamento di illeciti che hanno comportato la violazioni di norme di legge, gli utenti sono tenuti, secondo i casi, al pagamento delle sanzioni amministrative riportate nel prospetto che in allegato forma parte integrante del presente Regolamento (allegato A).

Art. 52 bis Provvedimenti di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.

1. All'Utente che risulti inadempiente nel pagamento della fattura è inviato un primo sollecito bonario di pagamento stabilendo una nuova scadenza per il pagamento della fattura insoluta. Qualora entro il termine suddetto non sia effettuato il pagamento, il sub-Ato procede alla costituzione in mora e, in caso di reiterata inadempienza, all'emissione dell'atto ingiuntivo nonché al provvedimento di limitazione del flusso dell'acqua, o sospensione o disattivazione.

2. Qualora dovesse verificarsi una perdita tra il punto di consegna e il contatore / misuratore il sub-Ato richiede all'Utente il ripristino della condotta stabilendo un tempo per l'esecuzione dell'intervento graduato sulla base dell'importanza della stessa. Qualora l'Utente non provveda nel termine stabilito il sub-Ato provvede direttamente all'esecuzione dell'intervento addebitandone i costi comprensivi delle attività svolte dal personale tecnico e amministrativo. In caso di mancato pagamento si procederà alla posa di un riduttore di flusso seguendo le stesse modalità di cui al comma 1.

3. I termini e le modalità del sollecito bonario e della costituzione in mora sono disciplinati dalle disposizioni emanate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e in particolare dalla deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il medesimo atto e successive modificazioni e integrazioni disciplina altresì termini e modalità di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53. - Disposizioni transitorie per l'addebito dei consumi

1. In fase transitoria, fino al momento del completamento da parte del sub-Ato/Comuni in tutto il territorio comprensoriale del programma di installazione dei contatori, sono ammesse forniture a forfait per le sole Utenze ancora sprovviste di contatori.

2. Per tali Utenze si procede all'addebito dei consumi come segue:

a) Utenze domestiche:

Quota fissa: applicazione dei medesimi criteri di cui al precedente articolo 47;

Consumi: a ciascuna unità immobiliare sprovvista di contatore / misuratore è attribuito un consumo forfettario definito di anno in anno con apposito provvedimento.

b) Utenze non domestiche:

Quota fissa: applicazione dei medesimi criteri di cui al precedente articolo 47;

Consumi: applicazione per ciascuna tipologia di Utenza di un consumo forfettario determinato sulla base di un criterio di equivalenza definito di anno in anno con apposito provvedimento.

Art. 54. - Utenze preesistenti

1. Coloro che al momento dell'adozione del presente regolamento hanno un rapporto di fornitura già in corso sono vincolati alle norme contenute nel presente regolamento dal momento di entrata in vigore dello stesso, fatto salvo, qualora necessario, di un tempo di adeguamento preventivamente concordato con il sub-Ato ed esplicitato nel contratto di fornitura dell'acqua.

I contratti di utenza sono trasferiti ex lege al gestore del servizio idrico integrato Sub-ato Mont Rose –Walser, senza il consenso del contraente ceduto (Utente).

Art. 55. - Prelievo e fornitura di acqua con autobotti

1. Il prelievo e la fornitura con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma di acqua potabile sono effettuati in base a norme specifiche stabilite dal sub-Ato e comunque in conformità alle modalità e secondo le garanzie previste dal decreto legislativo n. 31/2001, e s.m.i.

C. PARTE TERZA – DISCIPLINA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56. - Fonti normative, ambito di applicazione e oggetto della regolamentazione

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive integrazioni e modificazioni, nonché della Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 59, "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", della Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 88 "Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi, nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi", della Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 41 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta del Dipartimento di prevenzione e dell'unità operativa di microbiologia", e nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, dell'8 febbraio 2006.

2. L'ambito di applicazione delle norme di cui al presente regolamento, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'inquinamento delle acque, è riferito a tutti gli scarichi recapitanti nella pubblica fognatura, nonché agli scarichi in corpi idrici superficiali, sul suolo o sugli strati superficiali del suolo, nel territorio dei Comuni facenti parte del sub-Ato denominato Mont Rose - Walser.

3. Il regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica nell'ambito del territorio dei Comuni del sub-Ato e ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti.

In particolare il regolamento stabilisce, ai sensi degli articoli 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 130, 131 e 132, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., nonché ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 88:

- a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione, nonché del recapito finale delle fognature;
- b) i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni che devono essere rispettati dagli scarichi degli insediamenti industriali recapitanti nelle pubbliche fognature;
- c) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- e) le norme tecniche di allacciamento;
- f) i criteri di determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di riscossione;
- g) il sistema sanzionatorio

Art. 57. - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 74, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) *acque bianche*: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- 2) *acque assimilabili alle bianche*: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, dell'allegato 5, al D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;

- 3) *Utente della pubblica fognatura*: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti domestici e/o industriali;
- 4) *impianto di pretrattamento*: ogni struttura tecnica atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 5) *impianto di depurazione*: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari, in conformità alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di qualità degli scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo;
- 6) *scarichi domestici*: gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e comunque provenienti da:
 1. insediamenti di tipo residenziale;
 2. insediamenti di tipo non residenziale:
 - i. insediamenti in cui si svolgono attività alberghiere, turistiche, sportive, ricreative, culturali e scolastiche;
 - ii. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali;
 - iii. insediamenti in cui si svolgono attività sanitarie;
 - iv. insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense aziendali;
 - v. insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi che diano origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
 - vi. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- 7) *scarichi assimilati ai domestici*: gli scarichi di acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e che dispongono di terreno agricolo a disposizione in proporzione, per ciascuna specie di animale allevato, nelle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche secondo quanto indicato dalla normativa regionale;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;
 - g) provenienti dal lavaggio di locali ed attrezzature destinati all'attività di caseificazione, esercitata anche in forma cooperativa, da aziende agricole che

procedano con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione e trasformazione di latte proveniente prevalentemente dall'attività zootecnica dell'azienda stessa, purché compatibili per quantità e qualità alle capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e comunque per un quantitativo complessivo di latte lavorato non superiore a 2000 metri cubi all'anno;

- 8) *scarichi industriali*: gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 9) *scarico in corpo idrico superficiale*: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 10) *scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo*: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 11) *scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee*: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico ed artesiano), nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 12) *titolare dello scarico*: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti che originano reflui domestici o industriali;
- 13) *scarichi esistenti*: scarichi attivati prima della data di entrata in vigore della Legge 10 maggio 1976, n. 319 (13 giugno 1976);
- 14) *scarichi nuovi*: scarichi attivati dopo la data di entrata in vigore della Legge 10 maggio 1976, n. 319 (13 giugno 1976);
- 15) *fabbricati esistenti*: tutti i fabbricati realizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o per i quali nel momento di entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione o sia già stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività;
- 16) *nuovi fabbricati*: tutti i fabbricati realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o per i quali nel momento di entrata in vigore del presente regolamento non sia già stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione o non sia già stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività;
- 17) *pozzetto di ispezione*: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

Art. 58. - Competenze

1. Il presente regolamento riguarda tutte le attività in materia di uso di fognatura pubblica, di scarichi idrici di qualsiasi tipo in fognatura pubblica, riferite al territorio dei Comuni del sub-Ato.

2. Le competenze del sub-Ato e dei Comuni, riguardano tutte le attività tecniche, amministrative e di controllo come disciplinato dalle norme vigenti in materia, fatte salve le specifiche competenze del Corpo forestale della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale n. 41/1995, espressamente indicate dalla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. in materia di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, nonché dalla legge regionale n. 88/1991, in materia di scarichi di acque reflue a base organica in deroga e dei diversi organismi della pubblica amministrazione secondo la disciplina vigente.

3. Non rientrano nell'ambito di competenza del sub-Ato il rilascio dell'autorizzazione e il controllo degli scarichi di acque reflue sia domestiche che industriali derivanti da stabilimenti IPPC le cui attività sono assoggettate all'Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2005, n. 59, ancorché recapitanti in pubbliche fognature.

4. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede principale fino al "punto di consegna", sono di diretta competenza e responsabilità del sub-Ato.

TITOLO X – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA - NORME GENERALI

Art. 59. - Obbligo di allacciamento

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 59/82, gli insediamenti da cui originano reflui domestici che ricadono nel territorio del sub-Ato servito dalla pubblica fognatura, devono immettere le proprie acque reflue nella fognatura, previa autorizzazione. L'obbligatorietà allo scarico in pubblica fognatura, previa rilascio di autorizzazione, si applica nel caso in cui la pubblica fognatura si trovi ad una distanza in linea d'aria inferiore a 200 metri dall'insediamento.
2. In relazione all'esistenza di particolari difficoltà tecniche per l'attuazione della prescrizione di cui al precedente comma, il sub-Ato può concedere specifiche deroghe agli obblighi sopra previsti.
3. L'allacciamento alle pubbliche fognature di scarichi di origine industriale prodotti da insediamenti industriali è ammesso e subordinato in ogni caso anche alla verifica dell'idoneità dell'impianto di depurazione terminale a ricevere i reflui, ancorché pretrattati e conformi alla tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5 alla parte III, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. A tale proposito il sub-Ato deve acquisire, di volta in volta, oltre al parere igienico-sanitario di competenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, anche la valutazione di ammissibilità tecnica del refluo del soggetto gestore dell'impianto di trattamento terminale.
4. La realizzazione di reti fognarie separate da parte del sub-Ato determina per i nuovi allacci l'obbligo di realizzare interventi separativi sui propri scarichi fognari.

Art. 60. - Autorizzazione allo scarico

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in merito alle industrie le cui attività sono assoggettate all'Autorizzazione integrata ambientale, ogni scarico nella pubblica fognatura deve essere autorizzato dal sub-Ato.
2. Lo scarico non autorizzato è considerato vietato ed è suscettibile di interruzione immediata, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione, in difetto della quale si potrà procedere alla soppressione dello scarico stesso e dei relativi manufatti, ponendo ogni eventuale onere a carico del soggetto inadempiente.
4. Il sub-Ato notifica al soggetto interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando i termini perentori, per l'adempimento, trascorsi i quali procede ai sensi del precedente comma.

Art. 61. - Modalità di autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

1. Gli scarichi presenti nel territorio del sub-Ato sono ammessi nella pubblica fognatura secondo le seguenti modalità:
 - A) SCARICHI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI
Ai sensi dell'articolo 124, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei contenuti del presente Regolamento.
 - B) SCARICHI DI INSEDIAMENTI ASSIMILATI AI DOMESTICI
Gli scarichi nella pubblica fognatura di insediamenti presenti nel territorio del sub-Ato/Comuni rientranti nella definizione di cui al precedente articolo 57, comma 1, n. 7, del presente Regolamento, sono sempre ammessi, fatta salva l'adozione di eventuali prescrizioni particolari da parte del sub-Ato in considerazione dell'attività esercitata

dall'insediamento oggetto di autorizzazione e della tipologia di impianto di trattamento terminale a servizio della pubblica fognatura.

C) SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Tutti gli scarichi di acque reflue tecnologiche, classificate ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., come scarichi industriali, prodotti da insediamenti ubicati nel territorio del sub-Ato, e aventi come recapito finale le pubbliche fognature, devono essere preventivamente autorizzati in conformità e secondo le modalità espressamente previste dagli articoli 107, 108, 124 e 125 della citata parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e, per i casi espressamente previsti dalle disposizioni della Legge Regionale n. 88/91, dalle modalità di cui all'articolo 9 della legge stessa.

Il sub-Ato ed i Comuni possono in qualunque momento disporre sopralluoghi e ispezioni presso lo stabilimento autorizzato allo scarico, al fine di verificare l'idoneità e la funzionalità del sistema di trattamento prescritto prima dello scarico in pubblica fognatura, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni fissate con l'atto autorizzativo.

D) SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 108 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.I.M. (SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE)

Gli scarichi nelle casistiche di cui all'articolo 108, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. sono autorizzati dal sub-Ato purché conformi alle prescrizioni fissate dall'articolo medesimo, e previa valutazione dell'ammissibilità degli stessi in considerazione della tipologia dell'impianto terminale di trattamento, nonché della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione delle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico. Il sub-Ato può, altresì, stabilire, in considerazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto terminale di trattamento, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente, limiti allo scarico in pubblica fognatura più restrittivi rispetto a quelli fissati dalle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il sub-Ato ed i Comuni possono in qualunque momento disporre sopralluoghi e ispezioni presso lo stabilimento autorizzato allo scarico, al fine di verificare l'idoneità e la funzionalità del sistema di trattamento prescritto prima dello scarico in pubblica fognatura, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni fissate con l'atto autorizzativo.

Il sub-Ato può disporre, altresì, che scarichi parziali contenenti sostanze pericolose o derivanti da cicli produttivi compresi nella tabella 3/A dell'allegato 5, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. vengano separati dalla rete interna e i reflui smaltiti come rifiuti.

Art. 62. - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. Tutte le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, sia di origine domestica che di origine industriale, hanno una validità di quattro anni dal loro rilascio.
2. Le autorizzazioni degli scarichi domestici e assimilati sono rinnovate tacitamente, fatto salvo che non subentrino modificazioni quantitative o qualitative dello scarico stesso che comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Le autorizzazioni degli scarichi industriali devono essere rinnovate previa presentazione al sub-Ato di apposita istanza da inoltrare almeno un anno prima della scadenza, secondo le modalità specificate all'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

Art. 63. - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono eseguite dall'Utente privato, previa esplicita autorizzazione contenuta nel permesso di allacciamento. In tal caso sono a carico del soggetto privato le opere necessarie per allacciare gli edifici della proprietà privata al condotto fognario, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione

stradale e dei marciapiedi e la sistemazione dei cavi elettrici, delle tubazioni dell'acquedotto e di ogni altra struttura di servizio esistente nel sottosuolo. Nel provvedimento di autorizzazione vengono indicate le prescrizioni tecniche da adottare per realizzare l'intervento nel rispetto delle norme di sicurezza e a regola d'arte.

2. I lavori di allacciamento autorizzati sono svolti con l'eventuale sorveglianza del sub-Ato, ferme restando le responsabilità a carico del soggetto privato e del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dei lavori stessi.

3. I lavori di allacciamento che non risulteranno conformi alle prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione all'allacciamento e, comunque, a quanto prescritto dal sub-Ato, dovranno essere opportunamente adeguati entro la scadenza che sarà stabilita dal sub-Ato stesso.

Art. 64. - Allacciamento di apparecchi o locali a quota inferiore del piano stradale

1. Su motivata richiesta del titolare dello scarico, il sub-Ato può consentire allacciamenti a livelli inferiori al piano stradale purché il titolare dello scarico stesso adotti tutte le misure atte ad evitare rigurgiti e/o allagamenti.

2. In particolare, quando le acque di scarico non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 65. - Fognatura delle strade e piazze private

1. Alle disposizioni di cui al presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 66. - Allacciamenti provvisori

1. Il sub-Ato può consentire allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purché gli scarichi immessi siano conformi alle seguenti prescrizioni:

- a) non costituiscano pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;
- b) siano salvaguardati i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettati i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferiscano negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato di depurazione.

2. Il permesso provvisorio è rilasciato previa richiesta di allacciamento da formulare a cura del titolare della ditta costruttrice.

3. Qualora l'edificio in costruzione sia destinato all'insediamento di una o più unità industriali anche se assimilate alle domestiche, il proprietario è tenuto a comunicare al sub-Ato, almeno 60 giorni prima dell'ingresso, i dati identificativi delle ditte che si insedieranno nell'edificio medesimo. È obbligo dei titolari delle unità produttive interessate

richiedere, a proprie cura e spese, la prescritta autorizzazione allo scarico, nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 67. - Divieto di estensione degli allacciamenti

1. I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati alla pubblica fognatura non possono consentire ad altri soggetti di immettere nuovi scarichi negli impianti stessi, in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 68. - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni previsti dalla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 69. - Manutenzioni, pulizia e riparazioni dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del sub-Ato. Gli utenti segnalano al sub-Ato le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

2. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, sono a carico degli utenti, che sono, pertanto, responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Spettano altresì al sub-Ato tutte le verifiche, manutenzioni e riparazioni che debbano avvenire su proprietà pubblica ovvero adibita ad uso pubblico, fatto salvo il caso in cui la manutenzione si renda necessaria in ragione dell'usura della condotta.

3. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme delle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento.

4. È facoltà del sub-Ato richiedere agli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvedono d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.

Art. 70. - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti e divieto di manomissione

1. Qualora, a causa della demolizione di edifici, siano messi fuori uso degli allacciamenti, il soggetto titolare ha l'obbligo di comunicarlo al sub-Ato, nonché di provvedere alla sigillatura del condotto di allacciamento alla fognatura, secondo le indicazioni stabilite dal sub-Ato stesso.

2. È vietato manomettere i condotti di fognatura e di tombinatura senza la preventiva autorizzazione scritta del sub-Ato.

Art. 71. - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza domestica è allacciata alla pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

2. Pertanto, tali manufatti devono essere opportunamente bypassati e messi fuori servizio, previa accurata pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere effettuato contestualmente con le operazioni suddette.

3. Il sub-Ato, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di cui sopra.

Art. 72. - Divieti di immissioni

1. È vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze che sviluppano gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
2. Sono, altresì, vietati gli scarichi non conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento.
3. Gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali sono soggetti alle disposizioni ed alle misure cautelari stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle Direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
4. È altresì vietato lo scarico in pubblica fognatura di rifiuti solidi, anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici o industriali o trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, anche nel caso si tratti di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana.
5. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art. 102 del presente Regolamento, l'inosservanza dei contenuti di cui al presente articolo comporta il risarcimento, nei confronti dell'Autorità di sub-Ato, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, nonché alla possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'avvio di un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi della parte VI del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

Art. 73. - Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, all'Autorità di sub-Ato e agli organi di controllo ufficiale (Corpo forestale della Valle d'Aosta, Servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL della Valle d'Aosta e ARPA della Valle d'Aosta), al fine di consentire l'adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso, indicando, altresì, tutte le informazioni in merito alle misure d'urgenza già adottate.
2. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite in via d'urgenza, anche telefonicamente, dall'Autorità di sub-Ato e/o dal soggetto tecnico incaricato della gestione dell'impianto di depurazione terminale.
3. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, deve essere tempestivamente data comunicazione alla Regione, ai Comuni territorialmente competenti, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'ARPA della Valle d'Aosta.
4. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Art. 74. - Scarico di acque bianche e assimilate

1. Le acque bianche e assimilate devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art. 75. - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli

all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

2. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, il sub-Ato può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

3. Sono fatte salve le eventuali disposizioni che la Regione emanerà ai sensi dell'articolo 113 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. in materia di scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, e delle situazioni in cui sarà obbligatorio che le stesse siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 76. - Scarichi dei campeggi

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura.

2. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e alla Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 59.

Art. 77. - Scarichi degli autocaravan e caravan

1. Per lo scarico delle acque nere degli autocaravan e caravan, come definiti all'art. 54, lettera m) del D. Lgs. 285/1992, si fa rinvio al codice della strada di cui al D. Lgs. 285/1992 succitato e all'art. 378 del relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 495 del 16/12/1992.

TITOLO XI – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE - SCARICHI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI E ASSIMILATI

Capo I – Nuovi fabbricati

Art. 78. - Procedura per l'allacciamento alla pubblica fognatura

1. La legittimazione a richiedere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile in cui deve essere utilizzato il servizio.
2. Per le richieste di scarico delle acque reflue di immobili ancora allo stato di progetto, deve essere presentata al Comune una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/1000, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, e una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/200, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione del punto di scarico.
3. La presentazione della documentazione tecnica di cui sopra è presupposto per il rilascio del titolo abilitativo.
4. Prima dell'esecuzione dell'allaccio l'Utente formula istanza di allacciamento al Comune, redatta su apposito modulo disponibile presso gli uffici nonché sui siti istituzionali del sub-Ato e dei Comuni, corredato dalle planimetrie con indicata l'esatta posizione del punto di scarico, nonché i documenti indicati nel modulo stesso.
5. Qualora il sub-Ato lo ritenga opportuno, provvede a concordare con l'Utente un sopralluogo ad allaccio avvenuto al fine di verificare la corretta esecuzione dell'intervento.
6. Il sub-Ato provvede entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo dell'Unité Mont-Rose a rilasciare la relativa autorizzazione. Al fine di garantire la tempestività delle istruttorie le domande presentate per il tramite dei Comuni devono essere immediatamente trasmesse al sub-Ato.
8. Nel caso in cui la fognatura pubblica non è servita da impianto di trattamento terminale, l'allacciamento al collettore è comunque autorizzato previa prescrizione che lo scarico sia opportunamente pretrattato prima dell'immissione nella rete fognaria. In tale caso la documentazione deve riportare, altresì, l'indicazione dell'impianto di pre-trattamento che si intende installare.
9. In caso di allacciamento di scarichi derivanti da insediamenti domestici destinati all'esercizio di attività di ristorazione e/o mensa collettiva, il sub-Ato, in considerazione della tipologia di trattamento terminale presente, può prescrivere l'installazione di un sistema di disoleazione prima dell'immissione del refluo nella pubblica fognatura o del sistema di pretrattamento, quando richiesto.
10. Per gli scarichi assimilati ai domestici così come definiti nel precedente articolo 57, comma 1, n. 7 del presente Regolamento, il sub-Ato, può imporre particolari specifiche prescrizioni in considerazione dell'attività esercitata dall'insediamento oggetto di autorizzazione e della tipologia di impianto di trattamento terminale a servizio della pubblica fognatura.

Art. 79. - Verifica di conformità e autorizzazione allo scarico

1. Il sub-Ato e i Comuni durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura hanno facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. L'Utente è tenuto a dare comunicazione scritta al sub-Ato dell'avvenuta ultimazione delle opere. Il sub-Ato e i Comuni possono effettuare una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

3. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 80. - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico ricevente.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
4. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.
5. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste è munito di pozzetto con funzione di ispezione, dotato di chiusino a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.

Art. 81. - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
2. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
3. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette con giunti di chiusura a perfetta tenuta; i cambiamenti di direzione e le diramazioni dovranno essere realizzate con pezzi speciali.
4. I materiali impiegati, i giunti di chiusura, i pezzi speciali, nonché le modalità di posa dovranno essere conformi alle norme UNI EN.
5. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
6. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 82. - Norme particolari per insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche

1. Per gli insediamenti non residenziali e per le utenze assimilate alle domestiche è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta possa dar luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti di tipo residenziale.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 83. - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono comunque distinte fino al limite della proprietà privata.

Capo II – Fabbricati esistenti

Art. 84. - Nuovi tratti di rete fognaria

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il sub-Ato avvisa i possibili utenti, predispongono il progetto delle opere di allacciamento e stabiliscono norme e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 85. - Utenze di insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche, già allacciate

1. Le utenze di insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dal sub-Ato.

2. È facoltà del sub-Ato imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 78 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 86. - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

1. Le norme del presente capo II si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente, nel caso sussista l'obbligo di allacciamento in relazione ai contenuti del precedente articolo 59.

TITOLO XII – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE - SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 87. - Ammissibilità degli scarichi di insediamenti industriali in pubblica fognatura

1. Le acque di scarico provenienti da insediamenti industriali sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative rientrino nei limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5, alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., fatta salva la verifica di compatibilità qualitativa e quantitativa con i sistemi pubblici di raccolta, trasferimento e depurazione.

2. Per gli impianti di depurazione a ciclo completo presenti nel territorio del sub-Ato, qualora la capacità residua dell'impianto di depurazione terminale lo consenta, il sub-Ato, previa nulla osta del gestore e previa valutazione igienico-sanitaria da richiedere al Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, può autorizzare, mediante il rilascio del parere tecnico di cui all'art. 89, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 88, lo scarico di acque provenienti da insediamenti industriali aventi caratteristiche meno restrittive rispetto ai limiti di accettabilità di cui alla citata Tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. a condizione che lo stesso non crei pregiudizio al processo depurativo e che l'effluente terminale dello stesso risulti, comunque, conforme ai limiti fissati dalla relativa autorizzazione allo scarico e che non si determini inquinamento anche temporaneo o comunque pregiudizio per la salute pubblica.

3. Il rilascio del parere tecnico di cui ai commi precedenti è subordinato, altresì, alla sottoscrizione di una convenzione con il sub-Ato che riporti la tipologia dello scarico, la quantità massima annua di reflujo ammesso in pubblica fognatura, gli analiti autorizzati in deroga, i limiti derogati, la quantità e la tipologia degli autocontrolli da prescrivere all'impresa autorizzata e l'eventuale tariffa da applicare in conformità ai criteri definiti nel successivo articolo 99, comma 4.

4. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi classificati domestici, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività industriale.

5. Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico-sanitarie del corso idrico ricettore.

Art. 88. - Divieto di diluizione degli scarichi

1. Non è ammessa la diluizione di acque tecnologiche con acque bianche appositamente prelevate o di raffreddamento, al fine di favorire il raggiungimento dei limiti di accettabilità prima dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 89. - Modalità di presentazione del progetto e autorizzazione allo scarico

1. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trovano applicazione il d.R.R. 59/2013 e la d.G.R. n. 1562/02014.

L'A.U.A. è adottata e rilasciata dallo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL), previa acquisizione a cura del S.U.E.L. medesimo, del parere tecnico di competenza del sub-ATO.

2. Ai fini dell'ottenimento del suddetto parere tecnico, i titolari di insediamenti industriali devono presentare apposita documentazione redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 125, della parte III, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria a valutare l'ammissibilità dello scarico stesso e l'idoneità delle opere di allacciamento da realizzare, oltreché l'idoneità degli impianti di bilanciamento e/o pretrattamento e dei sistemi di misura delle portate e di campionamento degli scarichi, prescritti a insindacabile giudizio del sub-Ato o su indicazione del soggetto gestore dell'impianto di trattamento, in relazione alla tipologia di depurazione presente al termine della rete fognaria di competenza.

3. Copia degli elaborati progettuali deve essere inviata anche al Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'USL della Valle d'Aosta, ai fini dell'ottenimento del prescritto parere.

4. In considerazione del fatto che l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali è successiva alla realizzazione dell'impianto di trattamento, i Comuni approvano i progetti e rilasciano il permesso di costruire.

4. Al momento dell'allaccio il sub-Ato, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere, rilascia il proprio parere tecnico in forma provvisoria per il tempo necessario all'attivazione dello stesso e alla verifica analitica della qualità dello stesso, anche al fine di verificare la corretta funzionalità del sistema di trattamento o pretrattamento prescritto.

5. Il parere tecnico provvisorio fissa i termini e le modalità di attivazione dello scarico e di esecuzione delle analisi che devono essere richieste, a cura e spese dell'impresa, all'ARPA della Valle d'Aosta.

6. Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate dall'ARPA, e previo parere favorevole della struttura competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, il sub-Ato rilascia il proprio parere definitivo.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico comportano l'applicazione delle misure stabilite dall'articolo 130, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, oltreché l'eventuale applicazione delle sanzioni fissate dal Titolo V, capo I, della citata parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

8. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante ne assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

9. L'autorizzazione allo scarico decade automaticamente nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico stesso.

10. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, il soggetto interessato che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 90. - Elaborati di progetto e domanda di allacciamento e scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature degli insediamenti industriali che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione:

- ✓ estratto catastale;
- ✓ progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- ✓ piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- ✓ relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche del refluo e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta (allegando eventuali certificati analitici, bolle di accompagnamento per lo smaltimento dei fanghi, copia negli ultimi tre anni della denuncia annuale dei consumi di acqua distinti per tipologia di approvvigionamento e dei relativi scarichi);
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione di criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e valutazioni igienico-sanitarie, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da specifica istanza a firma del legale rappresentante, redatta in conformità alle disposizioni vigenti, nella quale è specificato:

- ✓ la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- ✓ le generalità del legale rappresentante della ditta;
- ✓ gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- ✓ il numero di addetti impiegati;
- ✓ le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero, e qualitative dello scarico, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
- ✓ i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;

- ✓ la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo devono essere indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati;
- ✓ la dichiarazione che lo scarico non è assoggettato alla disciplina dell'articolo 108, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

L'istanza deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.

Il sub-ATO ha facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

2. Nel caso di istanze di autorizzazione di scarico di reflui in applicazione dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 88/91, oltre ai dati sopra richiesti, devono essere chiaramente individuati i parametri per i quali si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla Tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.; in particolare devono essere indicate, le concentrazioni medie e massime degli inquinanti presunti, intendendosi le massime come le concentrazioni limiti per la eventuale concessione in deroga dell'autorizzazione allo scarico; devono essere riportate la portata istantanea massima, la portata oraria media e massima, la portata giornaliera e annuale e le eventuali variazioni stagionali; inoltre deve essere definita la potenzialità media e massima in abitanti equivalenti assumendo 130 g COD/gg per abitante equivalente.

Art. 91. - Utenze industriali già allacciate

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V, Capo I, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., i titolari di utenze industriali già allacciate alla pubblica fognatura devono dimostrare il possesso della prescritta autorizzazione allo scarico, rilasciata dall'ente già competente prima dell'attivazione del sub-Ato.

Il sub-Ato subentra automaticamente alle autorizzazioni in essere e le variazioni saranno effettuate al momento del rinnovo delle autorizzazioni stesse.

Art. 92. - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti domestici, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti domestici, dovranno essere conformi alle norme di cui al Titolo XI.

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività industriali dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

5. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette con giunti di chiusura a perfetta tenuta; i cambiamenti di direzione e le diramazioni dovranno essere realizzate con pezzi speciali.

6. I materiali impiegati, i giunti di chiusura, i pezzi speciali, nonché le modalità di posa dovranno essere conformi alle norme UNI EN.

7. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.

8. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

9. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.

10. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

11. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.

12. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al relativo collettore.

Art. 93. - Impianti di pretrattamento e/o bilanciamento

1. Il sub-Ato può subordinare l'accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti industriali all'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o alla realizzazione di impianti di bilanciamento delle portate idriche al fine di regolare l'immissione degli scarichi, dimensionati tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto di depurazione terminale a servizio dei diversi tratti fognari. Di questi resta esclusivo responsabile l'Utente, il quale ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

2. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 90; in caso di modifica l'Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al sub-Ato.

3. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al sub-Ato il quale, sentito il gestore tecnico dell'impianto terminale di depurazione, ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

4. Il sub-Ato ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, anche avvalendosi a tale fine del gestore tecnico dell'impianto di trattamento terminale a servizio della rete fognaria.

Art. 94. - Misure quali-quantitative degli scarichi

1. Il sub-Ato, in considerazione della tipologia di scarico, ha la facoltà di imporre all'Utente, con spese a suo carico, l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misura e registrazione delle portate e di campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità degli scarichi industriali; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dallo strumento di misura.

2. Il sub-Ato in fase di rilascio del proprio parere tecnico fissa tutti i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i..

TITOLO XIV – CONTROLLI

Art. 95. - Controllo e misurazione degli scarichi

1. Fermo restando l'obbligo dell'esecuzione degli autocontrolli allo scarico in pubblica fognatura da parte del titolare dell'autorizzazione, secondo le modalità e le procedure stabilite nell'atto autorizzativo, l'Autorità di sub-Ato e i Comuni, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

2. L'Autorità di sub-Ato e i Comuni organizzano un adeguato servizio di controllo, anche avvalendosi del soggetto incaricato della gestione tecnica dell'impianto di depurazione terminale.

3. Il soggetto incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

4. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dall'Autorità di sub-Ato o dal Comune.

5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

6. Qualora, a seguito dei controlli documentali o tecnici, il sub-Ato o il Comune rilevino il mancato rispetto di prescrizioni autorizzative, oltre all'assunzione dei provvedimenti riportati al successivo comma 7, segnalano all'Autorità di controllo ufficiale (Corpo forestale della Valle d'Aosta) le infrazioni rilevate.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il sub-Ato e i Comuni provvedono secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida ed alla sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, con contestuale segnalazione alle autorità competenti, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte.

Art. 96. - Disposizioni particolari inerenti il controllo degli scarichi industriali

1. Gli scarichi devono essere resi accessibili, per il campionamento da parte del sub-Ato e dei Comuni o da soggetti da questi incaricati, nel punto idoneo per la misurazione.

2. Durante i controlli di cui all'articolo precedente, può essere eseguito il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa. Un rappresentante dell'impresa ha diritto di assistere al prelievo.

3. Il campione può derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

4. Tale campione è suddiviso in tre recipienti adeguatamente sigillati, uno dei quali è consegnato al titolare dello scarico, il secondo è avviato all'analisi, mentre il terzo è conservato dall'Autorità di sub-Ato o dal Comune a disposizione per eventuali revisioni.

5. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa e secondo le procedure indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sub-Ato o dal Comune.

6. Per tutte le operazioni effettuate, deve essere redatto apposito verbale lasciato in copia al titolare dello scarico, indicante la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia.

7. Nel caso in cui il titolare dello scarico, nella propria analisi, abbia ottenuto un esito significativamente diverso da quello risultante all'Autorità di sub-Ato o dal Comune, può

richiedere alla stessa la revisione dell'analisi, da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato.

8. La revisione è effettuata inviando il recipiente di confronto al laboratorio di analisi terzo, operante in qualità e individuato in modo concordato, le cui risultanze di analisi saranno ritenute definitive.

9 Le risultanze di controlli effettuati dall'Autorità di sub-Ato o dal Comune che non risultino conformi ai limiti allo scarico fissati in sede di autorizzazione devono essere in ogni caso inviati all'Autorità competente.

TITOLO XV – DISCIPLINA TARIFFARIA E PAGAMENTI

Art. 99. - Tariffe del servizio di fognatura e depurazione

1. La tariffa di fognatura e depurazione è determinata dall'Autorità di sub-Ato sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e s.m.i.

2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 94, comma 1 e all'articolo 98, comma 5, al fine della determinazione della quota tariffaria del servizio di fognatura e di depurazione, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

3. In merito alla determinazione dei volumi si applicano nei casi previsti le disposizioni transitorie per l'addebito dei consumi contenute nel precedente articolo 53, della parte B.

4. Il sub-Ato determina, altresì, sulla base dei criteri definiti dall'ATO regionale, la tariffa da adottare per le utenze industriali, articolata in un corrispettivo fisso, una componente tariffaria relativa al servizio di fognatura ed una componente tariffaria relativa al servizio di depurazione. In attesa della definizione dei criteri da parte dell'ATO regionale, ai fini della determinazione della tariffa di depurazione, sono assunti a base di calcolo il carico inquinante medio più rappresentativo, quale ad esempio il valore del COD e/o di altri parametri significativi del refluo.

Art. 100. - Fatturazione

Per quanto riguarda la fatturazione del servizio di fognatura e depurazione, si rimanda ai contenuti degli articoli 45 e 46 della parte B.

Art. 101. - Oneri e spese di istruttoria

1. Le spese inerenti i rilievi, i controlli, i sopralluoghi, nonché i pareri tecnici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sono a carico del titolare dello scarico e sono definite anno per anno, per le varie casistiche, con apposito provvedimento del sub-Ato /Comuni.

TITOLO XVI – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 102. - Sanzioni penali e amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dal Titolo V, capo I, della parte III, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento è punita con le sanzioni specifiche previste dal presente Regolamento riportate nel prospetto che, in allegato, forma parte integrante del presente Regolamento (allegato C).

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO XVII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 103. - Norme transitorie

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, il sub-Ato, su specifica richiesta dell'utenza interessata, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.

Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

D. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO -ALLEGATI

ALLEGATO A

Sanzioni

Descrizione	Importo
Usi impropri e rivendita dell'acqua	Da 250,00 a 500,00 Euro
Prelievi abusivi	Da 1.000,00 a 5.000,00 Euro
Manomissione degli impianti del sub-Ato/ Comuni e/o sigilli contatori	Da 2.500,00 a 5.000,00 Euro
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche dell'acquedotto	Da 50,00 a 500,00 Euro

E. DISCIPLINA DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE – ALLEGATI

ALLEGATO B

Elenco impianti di depurazione:

- Lillianes, loc. Pissines;
- Gressoney-Saint-Jean, loc. Trino;
- Champorcher, loc. Moulin;

ALLEGATO C

Sanzioni

Descrizione	Importo
Manomissione degli impianti di fognatura del sub-Ato/Comuni	Da 2.500,00 a 5.000,00 Euro
Estensione dei propri allacciamenti ad altri soggetti senza autorizzazione	Da 100,00 a 1.000,00 Euro
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	Da 50,00 a 500,00 Euro

F. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO – ulteriori allegati

Allegato D) Schema di allacciamento di cui all'articolo 23, comma 4

SUB-ATO MONT ROSE-WALSER

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO A PUBBLICO ACQUEDOTTO

